

IT 80 XN 129

INIS-MF-6184

DECRETO MINISTERIALE 15 DICEMBRE 1970

Esonero dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, in applicazione della legge 19 dicembre 1969, n. 1008.

(Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 1971)

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico della energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dell'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, recante modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Vista la legge 19 dicembre 1969, n. 1008, che conferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la facoltà di esonerare dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla citata legge n. 1860 per la detenzione, il commercio e il trasporto di modiche quantità di materie fissili speciali, materie prime fonti nonché altre materie radioattive, mediante propri decreti emanati di concerto con il Ministero della sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Ritenuta la necessità di esonerare dalla denuncia di detenzione e dalle autorizzazioni al commercio e al trasporto, previste dalla citata legge n. 1860, modiche quantità di materie fissili speciali, materie prime fonti nonché altre materie radioattive;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Decreta:

Articolo 1

Non è soggetta all'obbligo della denuncia di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, la detenzione di:

1) sostanze sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici, di miscele, di soluzioni e di gas, nelle quali il contenuto di uranio naturale o impoverito non superi complessivamente kg. 10 o nelle quali la concentrazione in peso di uranio naturale o impoverito o torio non superi complessivamente lo 0,05% ancorché sia superato il limite in peso complessivo dei kg. 10 innanzi indicato; (*)

2) metalli delle terre rare, loro composti, miscele e prodotti derivati che contengano non più dello 0,25% in peso complessivo di uranio naturale e torio;

3) minerali che non contengono complessivamente più di kg. 10 di uranio naturale o torio;

4) torio contenuto nei seguenti prodotti finiti:

a) reticelle per lampade a gas;

b) tubi a vuoto;

c) elettrodi per saldatura;

d) lampade elettriche per illuminazione sempreché tali lampade non contengano ciascuna più di 50 milligrammi di torio;

e) lampade germicide, lampade per luce solare artificiale o lampade per illuminazione esterna o industriale sempreché non contengano più di due grammi di torio ciascuna;

5) uranio naturale o impoverito o torio contenuto nei seguenti prodotti finiti:

a) oggetti o stoviglie di ceramica vetrificata sempreché la smaltatura non contenga più del 20% in peso di uranio o torio;

(*) Vedi modifiche a pag. 155.

b) prodotti vetrosi, smalto vetroso, vernici vetrose o porose che non contengano più del 10% in peso di uranio o torio;

c) pellicole fotografiche, negativi e stampe;

6) qualsiasi prodotto finito o parte di esso contenente lega o dispersione di tungsteno-torio o magnesio-torio, sempreché il torio contenuto non superi il 4% in peso;

7) uranio naturale o impoverito contenuto nei contrappesi per aeromobili, installati, immagazzinati o in fase di montaggio o smontaggio;

8) torio contenuto in lenti ottiche già fabbricate sempreché ciascuna lente non contenga più del 30% in peso di torio e non venga alterata, con processi di formatura, molatura e pulitura;

9) torio contenuto in ogni parte finita di motori di aereo fabbricati con lega o dispersione al nichel-torio, a condizione che il torio sia disperso nel nichel-torio sotto forma di biossido finemente suddiviso e che il torio contenuto non ecceda il 4% in peso.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in particolare per quanto previsto negli articoli 30 e 31.

Articolo 2

Gli esoneri previsti nel precedente art. 1 non si applicano agli esercenti degli impianti e depositi definiti nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Articolo 3

Non è soggetto all'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, il commercio di materie grezze o minerali che contengano meno di kg. 3 complessivi di uranio naturale o impoverito o di torio. L'autorizzazione è peraltro necessaria quando le quantità commerciate per anno solare contengano le materie sopra citate in quantità complessivamente superiore a kg. 10.

È altresì esonerato dall'autorizzazione il commercio di materie radioattive quando la quantità totale di radioattività delle stesse per ogni atto di vendita sia inferiore o uguale ai valori stabiliti dagli articoli 2, lettere

a), b), c), d), 3 e 4 del decreto ministeriale 27 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 14 novembre 1966), modificato dal decreto ministeriale 19 luglio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967). L'autorizzazione è peraltro necessaria quando in un anno solare siano effettuate più di cento compravendite.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in particolare di quanto prescritto nell'art. 36 di tale decreto.

Articolo 4

Non è soggetto all'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, il trasporto di quantità totali di materie fissili speciali che non eccedano i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e comunque i 15 grammi di peso.

Roma, addì 15 dicembre 1970.

*Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato*

GAVA

Il Ministro per la sanità

MARIOTTI

